

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1652 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 22/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23670-2014 proposto da:

MALASPINA PAOLA, MALASPINA GIUSEPPINA, CANEVARI ANTONIA, nella loro qualità di eredi ex lege di MALASPINA ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZANACCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO CHIESA;

- ricorrenti -

contro

MALASPINA LUIGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO NUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO BERTONCINI;

- controricorrente -

044

2018

3251

nonchè contro

MALASPINA ANGELA, MALASPINA AGOSTINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2148/2013 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2018 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.

Li



Rilevato che:

- la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta da Angela, Agostina e Luigia Malaspina nei confronti del germano Alfredo;

- Alfredo Malaspina si costituiva e chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi la comproprietà della quota del 50% della stalla e del fienile esistenti nel podere Acquesio, per aver sostenuto le spese di costruzione, nonché l'accertamento del suo credito nei confronti della massa, per aver corrisposto la somma di £25.000.000. alla sorella Maria Elisabetta Malaspina con denaro prelevato dal conto intestato all'azienda Malaspina;

- a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 5.12.2013 confermava la sentenza di primo grado con la quale veniva sciolta la comunione e, considerato che le attrici avevano chiesto di rimanere in comunione tra loro, formava due lotti corrispondenti alle quote del 64% e del 36% rispettivamente delle sorelle e del fratello; rigettava la richiesta del convenuto avente ad oggetto l'accertamento di una maggior quota per aver contribuito insieme con il fratello Giuseppe alla costruzione della stalla e del fienile e per aver corrisposto la somma di £ 50.000.00 alla sorella Elisabetta, sul rilievo che dette somme erano state prelevate dal conto corrente che, pur formalmente intestato ai fratelli Alfredo e Giuseppe, faceva parte del compendio ereditario;

- avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione Antonia Canevari, Paola e Giuseppina Malaspina, nella qualità di eredi di Malaspina Alfredo, sulla base di due motivi;



- Luigia Malaspina ha resistito con controricorso, mentre Angela ed Agostina Malaspina non hanno svolto attività difensiva;
- in prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative;

Considerato che:

- con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., si deduce l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in relazione ai criteri utilizzati per la formazione dei lotti, avendo la corte territoriale disatteso le conclusioni del CTU assegnando al ricorrente il podere "Bassano", di modeste dimensioni e di nessuna utilità per l'attività agricola, che egli esercitava;
- con il secondo motivo con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., si deduce l'insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in relazione all'omesso riconoscimento del 50% del valore della stalla e del fienile costruiti sul podere "Acquesio", contestando la motivazione della corte territoriale, secondo cui la cointestazione del fondo al ricorrente ed al fratello Giuseppe fosse meramente formale mentre invece era riconducibile alla società, che faceva parte della comunione;
- i motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati;
- rileva, in primo luogo il collegio che la sentenza impugnata è stata depositata il 5.12.2013 nel vigore del D.L. 22.6.2012 n.83 convertito nella L. 7.8.2012, che ha modificato l'art.360 n.5 c.p.c., prevedendo che il vizio motivazionale debba consistere "nell'omesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



esame di circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

- non è censurabile, quindi, in relazione alle sentenze depositate dopo l'11.9.2012 l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

- nella specie, trovando applicazione il nuovo testo dell'art.360 n.5 c.p.c., il vizio di motivazione è infondato, avendo il giudice d'appello motivato in ordine alla scelta di discostarsi dal progetto di divisione elaborato dal CTU, in considerazione della richiesta congiunta delle sorelle Angela, Agostina e Luigia Malaspina di rimanere in comunione tra loro, con quote pari al 64% pressoché corrispondenti al valore del fondo Accusio, di cui il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione; ulteriore criterio che aveva indotto il giudice di merito a non aderire alle risultanze della CTU era costituito dalla necessità di evitare l'imposizione di oneri e servitù reciproche, che, invece, erano previste nel progetto divisionale redatto dal perito;

- la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 720 c.c., assegnando il fondo Accusio alle coeredi che, congiuntamente rappresentavano la quota maggioritaria, pari al valore del fondo, in quanto, secondo la disposizione normativa, qualora l'eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene e la divisione dell'intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento, detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione (Cassazione civile, sez. II, 8/06/2015, n. 11823;



- la corte territoriale ha motivato anche in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto l'accertamento di una maggior quota per aver contribuito insieme con il fratello Giuseppe alla costruzione della stalla e del fienile, rilevando che dette somme erano state prelevate dal conto corrente che, pur formalmente intestato ai fratelli Alfredo e Giuseppe, faceva parte del compendio ereditario;

- è inammissibile la doglianza relativa al rigetto della restituzione della metà della somma di £ 50.000.00, asseritamente versati alla sorella Elisabetta, poiché la doglianza è generica e non incanalata in una delle censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.;

- il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

- ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. /201_ R.G.

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 4 ottobre 2018.

Il Presidente

Dott. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 22 GEN. 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale